



SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

REGIONE DEL VENETO

E

COMUNE DI VENEZIA

“Valorizzazione del patrimonio di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia e dell’Alto Adriatico”

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra

la Regione del Veneto rappresentata dal, giusta D.G.R. n. del, nato a il, domiciliato per la carica presso la Giunta Regionale, Dorsoduro, 3901 – Venezia;

e

il Comune di Venezia, rappresentato dal, giustan. del, nato a il, domiciliato per la carica presso

premesso

che, con Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 35, articolo 32, il legislatore regionale ha previsto la sottoscrizione di Accordi di Programma;

che, con provvedimento n. 2476 del 30 giugno 1998, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato i criteri generali per la sottoscrizione di Accordi di Programma, applicabili, per quanto compatibili, al presente accordo;

che, con Legge Regionale, 16 gennaio 1996, n. 1, la Regione Veneto ha promosso la tutela e la promozione della denominazione d’origine delle imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia, in quanto patrimonio della storia e della cultura secolare di Venezia, istituendo anche un apposito marchio collettivo delle “Imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia”;

che la Legge Regionale 16 febbraio 2010, n. 11, articolo 81, dispone che la Giunta Regionale istituisca un fondo straordinario al fine di valorizzare il patrimonio culturale rappresentato dalle imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia e dell’Alto Adriatico e di promuovere l’artigianato locale e la storia della Repubblica di Venezia a fini turistici,

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

Articolo 1

(denominazione dell'accordo)

L'Accordo di Programma ha per oggetto l'attuazione del progetto "Catalogazione, censimento, recupero e valorizzazione delle imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia e dell'Alto Adriatico";

Articolo 2

(obiettivi e risultati)

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:

- valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dalle imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia e dell'Alto Adriatico e promozione dell'artigianato locale e della storia della Repubblica di Venezia a fini turistici;
- valorizzazione di una realtà storica, artistica ed economica che può costituire un volano allo sviluppo economico di Venezia e dell'area costiera dell'Alto Adriatico basato sul recupero di settori artigianali oggi in difficoltà; ciò anche all'interno delle iniziative regionali tendenti a consolidare un sistema produttivo basato sulla qualità e sulla personalizzazione dei prodotti e dei servizi;
- valorizzazione dell'imbarcazione tradizionale quale strumento di sviluppo del territorio e della sua economia: veicolo sostenibile per la fruizione turistica delle lagune e delle coste venete, stimolo per la conservazione e la valorizzazione di tradizioni legate alla pesca e all'artigianato tradizionale. Un'occasione di sviluppo di nuove attività produttive per le future generazioni, ricche di innovazione e fondate su antiche conoscenze, saperi e mestieri;
- definizione di un Registro delle imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali, seguendo i dettami delle Convenzioni UNESCO.

Articolo 3

(contenuti dell'accordo)

Il progetto si propone di sviluppare le proprie attività con il coinvolgimento dei Comuni e gli enti veneti interessati, attraverso la creazione di un coordinamento per lo studio e la promozione della barca tipica e tradizionale. Il coordinamento svolgerà attività di catalogazione e censimento, di raccolta di informazioni sulle risorse esistenti sui rispettivi territori, di condivisione e disseminazione dei risultati delle ricerche e delle attività di promozione. I dati e le informazioni, opportunamente sistematizzate con il supporto di istituti di ricerca, associazioni specializzate ed esperti, saranno raccolti in formato cartaceo e digitale. Per alcuni beni, significativi dal punto storico-culturale, sarà possibile realizzare opportuna documentazione che ne testimoni la storia e l'utilizzo nel tempo, anche attraverso il racconto dei proprietari o degli utilizzatori.

Articolo 4

(soggetti)

Il presente Accordo è sottoscritto dalla Regione del Veneto e dal Comune di Venezia. Esso si attua mediante un'azione concertata in cui la funzione di coordinamento è attribuita alla Regione, attraverso la Direzione Industria e Artigianato, mentre al Comune di Venezia è attribuita la funzione esecutiva per quanto di specifica competenza.

Articolo 5
(modalità di attuazione)

Il Comune di Venezia si impegna a realizzare il seguente programma di interventi:

- analisi documentazione e catalogazione delle tipologie di imbarcazioni in legno considerate tipiche, tradizionali e storiche;
- pianificazione ed avvio del censimento delle imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali esistenti;
- ricognizione ed analisi delle normative vigenti a tutela delle imbarcazioni tipiche e proposte di tutela (normativa italiana, regionale, europea, UNESCO);
- predisposizione della metodologia di costituzione e gestione del registro delle imbarcazioni tradizionali esistenti, secondo i criteri delle Convenzioni UNESCO;
- attività espositiva diffusa nel territorio veneto ispirata a principi di eco-musealità con esposizione di barche, modelli, disegni, attività didattiche e dimostrative relative alle tecniche di costruzione, manutenzione delle imbarcazioni e di navigazione;
- creazione di un sito internet;
- attività promozionali.

I dati e le informazioni, opportunamente sistematizzate con il supporto di istituti di ricerca, associazioni specializzate ed esperti, individuati nel rispetto della vigente normativa, saranno raccolti in formato cartaceo e digitale.

Per alcuni di questi beni, significativi dal punto di vista storico-culturale, verrà realizzata opportuna documentazione che ne testimoni la storia e l'utilizzo nel tempo, anche attraverso le dirette testimonianze di proprietari ed utilizzatori.

Il Comune assicura il massimo coinvolgimento degli altri soggetti interessati, in particolare quelli con interesse nelle aree costiere e fluviali diverse dalla Laguna di Venezia.

Articolo 6
(tempi di realizzazione)

Il progetto deve avere inizio alla data della sottoscrizione del presente Accordo ed essere concluso entro il 31 dicembre 2012, salvo eventuale proroga da concedersi una sola volta e per un periodo non superiore a 12 mesi.

Articolo 7
(piano finanziario)

Complessivamente l'intervento finanziario per la concretizzazione delle azioni previste dal presente accordo è di euro 222.000,00, ogni onere compreso.

La partecipazione finanziaria dei soggetti coinvolti è la seguente:

- Regione Veneto: euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2010 ed euro 50.000 per ciascuno degli esercizi 2011 e 2012;
- Comune di Venezia: euro 22.000,00, pari al 10 per cento del costo del progetto. Il Comune di Venezia metterà a disposizione, altresì, proprie risorse interne e le attività di strutture e personale preposte alle attività inerenti al progetto.

Il coordinamento della realizzazione e della gestione economico-finanziaria delle attività di cui all'articolo 5) è affidata, di comune accordo, al Comune di Venezia che dovrà portarle a compimento in conformità alle modalità, alle procedure pubbliche previste per le singole azioni nel rispetto della normativa, alle disposizioni giuridico-amministrative-contabili vigenti in materia nonché alle indicazioni stabilite dalla Direzione Industria e Artigianato nell'ambito della sua attività di coordinamento.

L'erogazione al Comune di Venezia degli importi di cui sopra avverrà con le seguenti modalità:

- a) acconto del 50 per cento a seguito di presentazione da parte del Comune, in via preventiva, di un piano programmatico con l'indicazione delle azioni/iniziativa proposte sulla base dell'articolato del presente Accordo di Programma e le relative presunte spese per ogni azione;
- b) saldo del 50 per cento a seguito di dimostrazione da parte del Comune, dell'intervenuto raggiungimento contabile, accompagnata da:
 - dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti con la realizzazione complessiva del progetto;
 - attestazione dell'intervenuto rispetto delle procedure in conformità alle disposizioni giuridico-amministrative-contabili vigenti in materia per i soggetti pubblici;
 - quadro riepilogativo della documentazione contabile giustificativa della spesa sostenuta per ogni singola azione, con attestazione dell'intervenuta quietanza di ogni documento contabile;
 - pieno impiego della quota parte di competenza del Comune, pari al 10 per cento del costo del progetto.

Si sottolinea che la responsabilità conseguente all'assunzione delle citate procedure è, e rimane, in capo al Comune di Venezia.

In ogni caso, la Regione partecipa in proporzione alla effettiva spesa sostenuta e rendicontata in relazione alle attività individuate all'articolo 5) regolarmente svolte.

Il Comune di Venezia, per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Accordo di Programma, può assumere intese anche con altri soggetti. In ogni caso dovranno essere garantite, sempre e comunque, le finalità, gli obiettivi e le disposizioni approvate con il presente Accordo.

Per la migliore realizzazione del progetto, nonché per la risoluzione di eventuali controversie si farà riferimento, di volta in volta, ad incontri operativi tra la Regione e il soggetto esecutore.

Articolo 8

(vigilanza)

In caso di mancato avvio del progetto nei trenta giorni successivi alla sottoscrizione dell'Accordo, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Industria e Artigianato, indice un incontro operativo al fine di verificare la sua attualità.

Ferma restando la massima collaborazione tra le parti per l'attuazione del progetto, il Dirigente Regionale della Direzione Industria e Artigianato potrà formulare osservazioni, richieste di chiarimento o integrazioni in corso di espletamento del progetto.

Articolo 9

(ritiro adesione)

In caso in cui i soggetti sottoscrittori ritengano non più attuabile il progetto o valutino negativamente l'avvio o ritengano inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Industria e Artigianato darà tempestivamente comunicazione alla Giunta Regionale che provvederà, con proprio provvedimento, a revocare la propria adesione all'iniziativa. Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico del soggetto incaricato dell'attuazione.

La Direzione Industria e Artigianato, può svolgere qualsiasi attività di verifica durante l'attuazione dell'iniziativa o, qualora ritenuto opportuno, può fissare un "calendario di accertamento" per l'esecuzione di quanto stabilito.

Articolo 10
(norma finale)

In caso di controversie inerenti l'applicazione, esecuzione e interpretazione della presente convenzione, le parti si impegnano alla composizione conciliativa delle stesse.

Qualora la composizione conciliativa delle controversie avesse esito negativo, le stesse saranno devolute, in via esclusiva, al Foro di Venezia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia,

Regione del Veneto

Comune di Venezia
